



ORDINANZA

N. 33 DEL 18/07/2024

OGGETTO: RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA VIA MANZONI/P.ZA LAMPERTI 29/7-2/8/2024 8:00-17:00 PER LAVORI DI POSA DI CAMERETTA PER CONTO DI ALFA VARESE

IL RESPONSABILE

- LETTA** la richiesta protocollata con il n. 7556/2024 in data 10/7/2024 inoltrata dall'impresa CEBAT S.p.A. - con sede in via A.Banti n. 26 a Roma P.IVA 15324221009 - relativa all'occupazione di parte della carreggiata in via Manzoni all'incrocio con al piazza Lamperti per eseguire lavori posa camerette per conto di Alfa Varese nel **periodo 29/7-2/8/2024 dalle 8:00 alle 17:00**;
- CONSIDERATA** la necessità di emanare adeguato provvedimento viabilistico, che tenuto conto delle predette esigenze possa consentire la temporanea modifica della circolazione stradale e della sosta dei veicoli, al fine di permettere il corretto svolgimento dei lavori richiesti;
- VISTI** gli artt. 5 comma 3°, 7, 41/146 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** gli artt. 20 e 21 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285;
- AI SENSI** dell'art. 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per propria competenza

A U T O R I Z Z A

- ◆ **L'istituzione del temporaneo RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, previa apposizione della prescritta e conforme segnaletica temporanea verticale così come previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495**

Quanto sopra nella/e località interessata/e dai lavori, nei giorni ed orari riportati nella sopra indicata autorizzazione, per tutte le categorie di veicoli e con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento.

O R D I N A



l'istituzione del temporaneo **RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA**, previa apposizione della prescritta e conforme segnaletica temporanea verticale (rif. Figura 386 Art. 31 e Figura 45



Art. 114 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

Quanto sopra nella/e località interessata/e dai lavori, nei giorni ed orari riportati nel sopra indicata autorizzazione, per tutte le categorie di veicoli e con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento.

P R E S C R I V E

1. Il restringimento di carreggiata dovrà essere tale da garantire sempre una larghezza della carreggiata utile minima di metri 3,00 tale da permettere altresì l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico ovvero da movieri in caso di criticità viabilistica, al fine di garantire il transito veicolare. Dovrà sempre essere garantito il transito dei mezzi di soccorso e di polizia;

OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO E' DA RITENERSI TEMPORANEAMENTE SOSPESO.

Eventuale proroga al presente provvedimento, relativa unicamente alla posticipazione del termine di scadenza, dovrà essere richiesta tramite apposita istanza da presentarsi almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del provvedimento in essere, all'Ufficio Protocollo del Comune di Venegono Inferiore.

Si attende la scrupolosa osservanza del responsabile dei lavori per l'apposizione e la cura di tutta l'idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere necessaria per l'attivazione del presente provvedimento, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli, nonché delle infrastrutture poste a tutela dell'incolumità dei pedoni, che dovranno essere effettuati, a cura della ditta esecutrice dei lavori e/o persona da questi designata, in conformità alle norme del "Nuovo Codice della Strada" Art. 21 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992, del relativo Regolamento d'esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i., e del Disciplinare tecnico segnaletica temporanea D.M. 10.07.2002 relativo al segnalamento dei cantieri stradali; oltre al posizionamento di cartelli di pre-segnalazione da posizionarsi nelle aree interessate dai lavori, sui rami viari afferenti alla zona ed in quelli limitrofi.

Sempre mediante l'utilizzo di idonea segnaletica provvisoria di cantiere, nell'area interessata dalle operazioni in oggetto indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi.

L'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori.

Dovranno altresì essere rispettate le norme che regolano la visibilità del personale addetto ai lavori relativi alle opere, depositi e cantieri stradali dettate dall'Art. 21 c.ma 3 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992 e dall'Art. 37 del connesso regolamento D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, nonché le norme del D.Lvo 81/2008 in materia dispositivi di protezione individuale.

E' fatto altresì obbligo di provvedere al corretto mantenimento in essere della segnaletica in questione per tutta la durata dei lavori, comunicando altresì un recapito telefonico di persona reperibile in caso di necessità.

E' fatto obbligo di avvisare il Comune di Venegono Inferiore nel caso di eventuali interruzioni e/o sospensioni dei lavori dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad avverse condizioni meteorologiche.

E' fatto altresì obbligo, al termine dei lavori, di ripristinare la segnaletica stradale eventualmente rimossa e preesistente avvisando il Comune di Venegono Inferiore dell'avvenuta riattivazione.

Il presente provvedimento viene emesso fatti salvi i diritti di terzi ed il relativo assolvimento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se e per quanto dovuto dai soggetti interessati.

Il richiedente l'autorizzazione, mantiene a proprio carico ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, sollevando l'amministrazione comunale da qualsiasi controversia e responsabilità.

Si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi, il Direttore dei Lavori del Cantiere e/o persona da questi designata per ogni inadempimento inerente l'osservanza della presente ordinanza.

Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 43 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992, potrà decidere, in caso di comprovate necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i., sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso che la presente potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

1. Al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, nr. 104 – Codice del Processo Amministrativo;
2. al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, nr. 1199 e s.m.i.

Il Sindaco

F.to : Calabro' Antonino Roberto